

Indice

INTRODUZIONE	11
--------------	----

CAPITOLO 1

LA FALSIFICAZIONE DELLE OPERE DI INTERESSE CULTURALE

1. Premessa	15
2. Il falso e la contraffazione	21
3. Le ragioni della falsificazione	25
4. Falsi e copie nella storia	28
5. La contraffazione nell'arte contemporanea	44
6. La diffusione delle falsificazioni	48
7. L'accertamento della falsità. Generalità	52
8. La diagnostica	54
9. Il falso pittorico	57
10. Il falso archeologico	63
10.1 I prodotti ceramici	69
10.2 Manufatti in pietra	71
10.3 Manufatti in metallo	77
11. Il falso storico	79
12. Il falso di opere appartenenti a tipologie residuali di rilevanza culturale	84
12.1 Il falso numismatico	87
12.2 Falsi in oreficeria	89
13. L'autenticazione di un'opera d'arte	90
14. Il restauro	102
15. La rilevanza costituzionale della contraffazione dell'opera d'arte	111

CAPITOLO 2

LA CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE, RIPRODUZIONE DELLE COSE DI INTERESSE CULTURALE NEL DIRITTO PENALE

SEZIONE PRIMA – NOZIONI INTRODUTTIVE

1. La diffusione dei falsi	115
2. La tutela penale del patrimonio culturale italiano. Evoluzione storica	120
3. La penalizzazione del falso di opere d'arte nel diritto italiano	128

SEZIONE SECONDA – L'OGGETTO MATERIALE

1. La Relazione illustrativa della legge n. 1062 del 1971.
Beni culturali e opere d'arte 142
2. L'oggetto materiale del reato di contraffazione, alterazione o riproduzione
di opere d'arte 148

SEZIONE TERZA – LE CONDOTTE PUNIBILI

1. La condotta materiale 158
2. Le condotte materiali di falsificazione
(co. 1 n. 1 dell'art. 518-*quaterdecies* c.p.) 159
3. Le condotte materiali di commercializzazione
(co. 1 n. 2 dell'art. 518-*quaterdecies* cp.) 175
4. Le condotte materiali di autenticazione di opere, oggetti contraffatti,
alterati o riprodotti. Accrediti
(co. 1 nn. 3 e 4 dell'art. 518-*quaterdecies* c.p.) 183

SEZIONE QUARTA – L'OGGETTO GIURIDICO

1. Premessa 190
2. Il bene giuridico tutelato 191

SEZIONE QUINTA – L'ELEMENTO SOGGETTIVO

1. Il criterio unificante di imputazione 197
2. Le note soggettive differenzianti 197

SEZIONE SESTA – I SOGGETTI

1. Il soggetto attivo 201
2. La dichiarazione di autenticità/falsità dell'opera d'arte 202
3. L'autore 206
4. I congiunti dell'autore defunto 209
5. L'esperto e il consulente d'arte 210
6. L'Archivio d'artista 215
7. Il venditore 219
8. Il soggetto passivo 222

SEZIONE SETTIMA – L'ACCERTAMENTO DEI REATI

1. La consumazione del reato di contraffazione 223
2. L'accertamento del reato 227
3. L'accertamento dell'elemento soggettivo 241

SEZIONE OTTAVA – LE SANZIONI E I CASI DI NON PUNIBILITÀ

1. La pena	244
2. L'aggravante speciale	244
3. Le sanzioni accessorie	245
4. Il concorso di reati	249
5. I casi di non punibilità	255

CAPITOLO 3

FALSIFICAZIONE E COMMERCIO DELLE COSE DI INTERESSE CULTURALE

1. Premessa	259
2. La tutela costituzionale del patrimonio culturale	263
3. Il bene culturale	265
4. L'autenticità del bene	269
5. L'accertamento giudiziario della autenticità dell'opera d'arte	275
6. La legittimazione degli Archivi/Fondazioni di autore alla tutela del patrimonio culturale. Limiti	282
7. Il regime giuridico dei contratti di vendita di beni e di cose di interesse culturale	305
8. Beni culturali e Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	305
9. Beni culturali e Codice penale	318
10. Beni culturali e Codice del consumo	322
11. La vendita on-line delle cose di interesse culturale	336
12. Beni culturali e Codice civile	345
13. La circolazione delle opere d'arte contemporanee	376
14. La responsabilità per l'errata dichiarazione di autenticità	380

CAPITOLO 4

CENNI SULLA STRATEGIA DI CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE DELLE OPERE D'ARTE SUL PIANO COMPARATISTICO

1. La strategia di contrasto alla contraffazione in Europa	387
2. La legislazione francese	394
3. La legislazione spagnola	404
4. La legislazione tedesca. Il caso Beltracchi	412
5. La legislazione negli Stati Uniti d'America	419

Bibliografia	431
--------------	-----

INTRODUZIONE

Un aneddoto relativo a Auguste Rodin rispecchia bene uno dei problemi estetico-commerciali del falso artistico e le ambiguità e le incertezze che ne conseguono. «Mentre il parrucchiere riponeva i suoi arnesi» scrive Ambroise Vollard «Rodin si alzò per ricevere una visitatrice. Costei gli presentò una statuetta di bronzo». «Che magnifica prova!» fece lo scultore. E presa da uno scaffale una statuetta identica, le mise una accanto all'altra. «Sono tutt'e due perfette. Eppure – soggiunse pensieroso – una è falsa. Ma quale delle due?». E Rodin si spiegò: «Un'opera è sicuramente mia quando ho dato l'ordine di fonderla; è falsa quando è stata fusa senza il mio consenso. Ora in questo caso io avevo autorizzato la fusione di una sola prova; invece ne hanno fuse due! Qual'è la vera? Quale la falsa? ... Rodin si tirava la barba meditabondo».

Qui ad essere meditabondi siamo tutti noi: non a caso il concetto di falsificazione di opere d'arte non è stato mai definito con esattezza. Si punisce la frode, cioè il tentativo di ingannare qualcuno [ma non la falsificazione in sé]. Solamente che nel passato aveva caratteristiche diverse da quelle odierne: non esisteva l'ossessione dell'originalità e dell'unicità, gli artisti firmavano le proprie opere per garantirsi la reputazione e per vanto, non per timore dell'imitazione.

La copia, dello stesso autore dell'originale o di altri, era pratica corrente e fondamentale: basta pensare all'arte bizantina, alle icone. Nella Firenze del '400 dalla bottega di Filippo Lippi o adiacenze uscivano "Madonne in adorazione del bambino" in tre o quattro versioni, ripetute in gran numero.

Oggi, per l'allargamento del mercato, per la nascita di un collezionismo diffuso che stimola una continua richiesta, si moltiplicano i falsi

dell'opera d'arte il cui valore, paradossalmente dovrebbe essere dato proprio dall'unicità.

È vero che con la linea dadaista inaugurata da Duchamp e ripresa in tempi recenti, quello che conta, nell'opera d'arte, sarebbe soprattutto l'invenzione, l'idea: e quindi possibilità e legittimità di multipli.

Warhol ha parlato più volte di «abolire il fascino della traccia creatrice, annientare l'idolatria dell'originale». Però succede che a Roma espongono alcuni falsi ottimamente eseguiti dei suoi multipli di Marilyn Monroe e lui si precipita a farli sequestrare: perchè la teoria è un conto e il mercato un altro?

La falsificazione delle cose d'arte, nelle tre modalità della contraffazione, alterazione e riproduzione, rappresenta una buona parte degli illeciti in materia di reati contro il patrimonio culturale. La rete criminale dedicata a questo specifico delitto non si ferma, ovviamente, solo alla realizzazione del falso in sè, ma estende la propria attività illecita sino all'acquisizione di fette di mercato illegale. La filiera è normalmente costituita sia da soggetti che di fatto contraffanno, o riproducono l'opera, sia da soggetti che ne certificano l'autenticità – spesso si tratta di persone titolate o che comunque hanno o hanno avuto rapporti di collaborazione con le Fondazioni dell'artista riprodotto e, quindi, titolate dal mercato (e non dalla legge!) a rilasciare il certificato di autenticità – sia da soggetti che, consapevoli della falsità dell'opera, si pongono quali intermediari nell'acquisto da parte di terzi interessati.

Il più delle volte si è in presenza di associazione per delinquere la cui attività illecita è finalizzata alla commercializzazione di opere d'arte contraffatte, alterate o riprodotte.

Quanto internazionalmente collegati in rete siano i colpevoli anche nell'ambito della falsificazione d'arte, quanto globali i percorsi che i loro falsi possono compiere nel più breve tempo possibile, lo hanno dimostrato due spettacolari casi di falsificazione: la Knoedler Gallery di New York ha venduto tra il 1994 e il 2011 opere di artisti di fama mondiale come Jackson Polloc, Mark Rthko, Willem de Kooning, Barnet Newman, Clyford Still e Franz Kline che si sono in seguito rivelate false. Vi erano coinvolti un mercante d'arte spagnolo, collezionisti italiani e belgi, e un pittore cinese residente a New York, che riuscì a sottrarsi all'arresto rientrando in patria.

Inoltre, vari dipinti di presunti grandi maestri negli anni scorsi giunti sul mercato dalla Francia e dall'Italia si sono rivelati "non autentici".

Per l'ordinamento giuridico italiano la falsificazione di beni culturali rileva principalmente per la compromissione di valori identitari. Il bene culturale è, invero, una testimonianza materiale di civiltà, che è valore universale la cui salvaguardia oggi è obbligo anche internazionale. La falsificazione coinvolge problemi costituzionali, penali e civili in quanto incide sulla genuinità e completezza del patrimonio culturale nazionale e, secondariamente, sulla correttezza del mercato dell'arte e dell'antiquariato.

L'opera si articola in tre capitoli e in un quarto di diritto comparato. Nel primo capitolo si esamina la nozione di falsificazione, la sua storia e il suo accertamento. Nel secondo il fenomeno viene esaminato sotto il profilo penale in relazione alle problematiche relative all'accertamento, alla prova e alla legittimazione passiva. Nel terzo, relativo alla circolazione dei beni culturali e delle cose di interesse culturale, si esamina la disciplina dei contratti relativi alle opere falsificate. Nel quarto, in relazione al diffuso fenomeno della circolazione internazionale di opere d'arte contraffatte e, quindi, per determinare nel caso di conflitto la legge che deve essere applicata nella fattispecie di falsificazione di un'opera d'arte in giudizio si esamina la legislazione in materia di Francia, Spagna, Germania e Stati Uniti d'America.